



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, (in G.U. 26 novembre 2021 n. 282)

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

È entrato in vigore il 26 novembre il decreto-legge n. 172, contenente una serie di misure di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19 nei seguenti ambiti: obbligo vaccinale e terza dose; estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie; istituzione del cd. green pass rafforzato; rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

Terza dose

Il decreto, varato dal Governo al fine di contenere la nuova ondata in corso della pandemia, stabilisce anzitutto che, a partire dal 15 dicembre 2021, l'adempimento **dell'obbligo vaccinale** comprenda, in aggiunta al ciclo primario, anche la somministrazione della terza dose.

Obbligo vaccinale in ambito sanitario

Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario viene previsto l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione, comprensiva della terza dose di richiamo. Per gli operatori sanitari la vaccinazione costituirà d'ora in avanti **requisito essenziale per l'esercizio della professione** e per lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative, salvi esclusivamente i casi in cui venga accertato un pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, che potranno determinare l'esonero o il differimento del vaccino.

Qualora a seguito di controllo sul possesso della certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla terza dose, l'Ordine professionale territorialmente competente inviterà l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro massimo 20 giorni.

Decorsi i predetti termini, se il professionista o l'operatore sanitario non avranno adempiuto all'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla terza dose, l'Ordine professionale ne darà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L'accertato inadempimento all'obbligo vaccinale determinerà l'immediata sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma con perdita del diritto alla retribuzione e a qualsivoglia altro compenso o emolumento. La sospensione resterà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo



completamento del ciclo vaccinale, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Estensione dell'obbligo vaccinale in altri settori

Il DL n. 172 estende inoltre l'obbligo del vaccino alle seguenti categorie lavorative: a) a tutto il **personale impiegato in istituti scolastici e formativi** di ogni ordine, grado e tipologia, inclusi i servizi educativi per l'infanzia e la formazione professionale; b) al personale del **comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico** e della polizia locale; c) al personale che opera a qualsiasi titolo nelle **strutture socio-sanitarie**, con la sola esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni; d) al personale **dipendente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Anche per tutti i suelencati soggetti il vaccino costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative; di conseguenza, nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Covid-19 o almeno la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli stessi saranno invitati a fornire entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in non più di 20 giorni, o in alternativa la documentazione comprovante l'esonero dall'obbligo vaccinale.

L'inadempimento al predetto obbligo determinerà l'immediata sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma con perdita del diritto alla retribuzione e a qualsivoglia altro compenso o emolumento. La sospensione resterà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Nel settore scolastico i dirigenti potranno provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere la propria attività lavorativa.

Green pass rafforzato

Per quanto concerne il green pass cd. rafforzato, questo viene conseguito solo da coloro i quali si sono **vaccinati** o sono **guariti da precedente infezione da Covid-19**, e non dunque da quanti abbiano esclusivamente effettuato un tampone con esito negativo.

A decorrere dal 6 dicembre il green pass rafforzato sarà richiesto in tutte le zone dalla gialla in su (a parte le rosse, dove continua a essere tutto chiuso) per l'accesso ai cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, a bar e ristoranti al chiuso, alle feste, nelle discoteche e nelle cerimonie pubbliche: in tutti questi luoghi il semplice tampone negativo non sarà più accettato.

Nel periodo compreso dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 l'obbligo del possesso del green pass rafforzato è comunque previsto per lo svolgimento di tutte le attività prima elencate anche in zona bianca.

Il possesso del green pass rafforzato consentirà inoltre di mantenere attive alcune attività in zona arancione, le quali diversamente chiuderebbero. Solo per chi è vaccinato o guarito, infatti, saranno



accessibili impianti sciistici, fiere, congressi e convegni, centri termali e parchi tematici e di divertimento, oltre che le sale gioco.

Utilità residuale del green pass base

Il green pass base, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, resta confermato sempre per **accedere al luogo di lavoro**, al di fuori ovviamente dei settori e degli ambiti in cui sussista uno specifico obbligo vaccinale.

Il green pass base risulterà pertanto sufficiente, in zona bianca e gialla, per salire sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, intercity, aerei) e per utilizzare i mezzi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus e tram), per andare in palestra e in piscina e fare attività sportiva al chiuso, alloggiare negli alberghi e nelle altre strutture ricettive.

[leggi il testo...](#)